Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

AOOGAB Ministro
Prot. Ingresso del 17/05/2013
Numero: **0005424**
Classifica:

OGGETTO: "Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità". Decreto di determinazione delle modalità di funzionamento del Fondo, della tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili.

VISTO il D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 41, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTO il D.P.C.M. 10 ottobre 2012 registrato dalla Corte dei Conti 21 novembre 2012 al registro 012 foglio 272 con il quale è stato conferito, al Dr. Stefano Vaccari, dirigente di I fascia, l'incarico di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare;

VISTE le note n. 370 del 16 febbraio 2012 e n. 11838 del 23 maggio 2012 con le quali è stato attribuito alla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare il piano gestionale n. 2 del capitolo 7742 attribuito al "Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità"

VISTO l'articolo 59, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e sue successive modifiche recanti disposizioni per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità;

VISTA la legge 7 marzo 2003, n. 38 e, in particolare l'art. 3 con il quale sono state in parte modificate le precedenti disposizioni dell'art 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 prevedendo l'istituzione di due Fondi alimentati, uno dai contributi del 2% del fatturato annuo relativo alla vendita di prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti di sintesi, Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, e l'altro da un contributo statale per il triennio 2001-2003, Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica;

PRESO ATTO che l'art. 3 della legge 7 marzo 2003, n. 38 ha destinato la disponibilità del Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità previsto al comma 2 lettera a) della suddetta legge, al finanziamento di programmi di ricerca in materia di agricoltura biologica;

PRESO ATTO altresì che al comma 2, lettera a) dell'art. 3 della legge 7 marzo 2003, n. 38 è previsto che con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali siano determinate le modalità dei funzionamento del Fondo, la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2007, n.200/07 con il quale sono state previste le modalità di funzionamento del Fondo per la ricerca in agricoltura biologica e di qualità;

VISTO l'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale gli organi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni sono definitivamente soppressi;

RITENUTO necessario procedere alla rideterminazione ed all'adeguamento delle modalità di funzionamento del Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità in considerazione delle mutato quadro normativo in materia di agricoltura biologica e in particolare in considerazione delle disposizioni previste dal decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha previsto la soppressione degli organi collegiali indicati nel succitato Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2007, n. 200/07;

PRESO ATTO di quanto sopra indicato e ritenuto pertanto di dover procedere all'abrogazione del decreto del Ministro del 18 luglio 2007, n. 200/07 poiché non è possibile procedere all'applicazione delle modalità di funzionamento del Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità individuate con il suddetto decreto;

D E C R E T A

Articolo 1
(Campo di applicazione)

Ai sensi della legge del 7 marzo 2003 n.38, art. 3 comma 2, sono individuate le modalità di funzionamento del Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili.

Articolo 2
(Modalità di funzionamento)

Le azioni previste nei Programmi di ricerca nel settore dell'agricoltura biologica sono affidate secondo le seguenti modalità:

a) Affidamento di contributi mediante procedura ad evidenza pubblica;

b) Affidamento diretto ad Enti strumentali del Ministero;

Articolo 3
(Soggetti)

Per l'attuazione dei Programmi di ricerca nel settore dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 2 possono presentare progetti gli Enti pubblici di ricerca, fra cui gli enti vigilati dal Ministero, dalle Regioni e Province Autonome, Dipartimenti e Istituti universitari, Consorzi Universitari, Centri interdipartimentali e gli Enti che hanno tra gli scopi istituzionali e statutari la ricerca, quale attività svolta non a scopo di lucro.

Articolo 4
(Tipologia di progetti)

I progetti di ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e le attività da finanziare devono tener conto delle esigenze delle imprese agricole e agroindustriali e riguardano: ricerca e sperimentazione, validazione e valorizzazione dell'innovazione di nuove tecniche, di modelli di produzione innovativi ed ecosostenibili volti a garantire il consolidamento e lo sviluppo del settore.

Possono essere altresì finanziati progetti volti ad introdurre sistemi innovativi di semplificazione per migliorare le funzionalità del sistema, nonché progetti per cofinanziare programmi di ricerca definiti nell'ambito di iniziative internazionali cui partecipa il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Articolo 5
(Tipologia di spese)

Le spese devono essere direttamente riconducibili all'iniziativa oggetto della richiesta di contributo. Le spese di ricerca ammissibili sono quelle previste dalle disposizioni relative ai finanziamenti per attività di ricerca e sperimentazione nel settore dell'agricoltura biologica in vigore al momento delle emissione dei provvedimenti amministrativi con i quali si determinano le iniziative di finanziamento a valere sul Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità.

Articolo 6
(Disposizioni generali)

Il Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, cura l'istruttoria e la valutazione dei progetti di ricerca nel settore dell'agricoltura biologica presentati secondo le modalità previste dall'art.2 del presente decreto.

Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2007 n. 200/07 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

IL MINISTRO